

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO DEL PARCO ALLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI OTTENUTE CON METODO BIOLOGICO CERTIFICATO

1. Finalità

1. Il Parco, al fine di tutelare e promuovere le produzioni agricole del proprio territorio e di incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la concessione di uno specifico marchio denominato "Prodotto consigliato dal Parco" per qualificare le produzioni agro alimentari ottenute entro i propri confini amministrativi dell'area parco e dell'area contigua, con metodo biologico certificato in applicazione dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008, 967/2008, 1254/2008 e 710/2009 e succ. modif. ed integr.

2. Caratteristiche del Logo

1. L'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" potrà essere rilasciato, a seguito di specifico atto amministrativo, ad ogni azienda ritenuta idonea e consisterà nella riproduzione dell'attuale emblema del Parco con le dizioni "Prodotto consigliato dal Parco" in lingua italiana ed inglese.

2. Il logo è imm modificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un minimo di 1,6 per 2,5 cm. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.

3. Il logo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne faranno uso.

3. Beneficiari

1. Possono utilizzare il Logo "Prodotto consigliato dal Parco" le aziende agricole che producono e/o allevano con metodo biologico certificato, all'interno dei confini dell'area parco e dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi Apuane.

4. Elenco delle produzioni su cui è ammesso l'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco"

1. La concessione del logo del Parco è ammessa per le seguenti produzioni agroalimentari:

- latte e suoi derivati;
- carni fresche ed insaccati;
- castagne e derivati;
- miele e prodotti dell'alveare;
- frutta (mele, pere, susine, albicocche, ecc.);
- prodotti spontanei del bosco (fragole, mirtilli, lamponi ecc.);
- conserven e confetture (ottenute con prodotti freschi di cui ai punti precedenti);
- cereali (grano, granoturco, farro, segale, orzo, avena, ecc.) e derivati;
- ortaggi;
- vino e uva;
- distillati e liquori;
- trote e altri pesci allevati;
- olive e olio;
- pasta, dolci e prodotti da forno;

- piante officinali.

5. Modalità di richiesta dell'utilizzo del Logo

1. I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare il logo "Prodotto consigliato dal Parco" per le produzioni agro-alimentari, devono compilare il modulo di domanda (allegato C). I soggetti richiedenti dovranno fornire, inoltre, i seguenti documenti:

a) Dichiarazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e al registro delle imprese CCIAA e relativi estremi identificativi (numero).

b) Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del marchio sono ottenute all'interno dei confini dell'area parco e dell'area contigua, con metodo Biologico Certificato da Organismo di Controllo riconosciuto e di non avere, con questo, contestazioni o contenziosi in corso.

c) Dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione utile al Parco per comprendere al meglio le caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del Logo e ad autorizzare il Parco ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

d) Copia del Programma Annuale di Produzione ("PAP") ed eventuali variazioni.

6. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Parco si impegna, entro un mese dalla richiesta, ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta e a qualificare e quantificare le produzioni che potranno essere contrassegnate dal Logo. L'istruttoria sarà effettuata dal personale del Parco che potrà avvalersi, se necessario, della consulenza di specialisti del settore. Qualora l'azienda verrà ritenuta idonea, si procederà alla stipulata una specifica convenzione con il Parco che avrà durata annuale (Allegato B).

7. Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione ha durata annuale.

2. La domanda di autorizzazione all'uso del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" dovrà essere presentata annualmente entro il 15 febbraio secondo le modalità previste all'articolo 5. Nei quindici giorni successivi il Parco esamina e approva l'elenco delle aziende ammesse ad utilizzare il Logo.

3. L'esito della richiesta sarà comunicato mediante lettera alle aziende richiedenti.

8. Controlli

1. Il Parco al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Regolamento effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni previste. Per tali verifiche si avvarrà principalmente del proprio personale e in via straordinaria di tecnici incaricati.

Allegato A

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E CARATTERISTICHE DEL



LOGO “PRODOTTO CONSIGLIATO DAL PARCO”

Allegato B: Schema di convenzione tra il Parco ed i produttori per l'utilizzo in concessione del Logo "Prodotto consigliato dal Parco"

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco regionale delle Alpi Apuane n. ____ in data _____, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione del Logo "Prodotto consigliato dal Parco", nel quale sono disciplinate le condizioni per l'utilizzo del Logo da parte dei produttori agroalimentari;

CONSIDERATO che il Parco intende promuovere l'utilizzo del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" da parte dei produttori del settore agroalimentare;

VISTA la richiesta per la concessione del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" presentata dall'azienda agricola _____;

ESAMINATA la richiesta, vista la documentazione e l'istruttoria redatta sulla base delle informazioni contenute nell'apposito modulo, viste le dichiarazioni fornite ed il verbale di sopralluogo effettuato in data _____ da parte del personale del Parco, da cui risulta esito positivo per la concessione del Logo "Prodotto consigliato dal Parco";

SI AUTORIZZA

l'azienda agricola _____ ad utilizzare il Logo "Prodotto consigliato dal Parco" secondo lo standard allegato alla presente (allegato A), solo nelle produzioni agroalimentari ottenute esclusivamente entro i confini amministrativi dell'area parco e dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi Apuane, con metodo biologico certificato in applicazione dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008, 967/2008, 1254/2008 e 710/2009 e succ. modif. ed integr.

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'azienda agricola concessionaria del Logo "Prodotto consigliato dal Parco" si impegna ad utilizzare tale marchio per le produzioni agroalimentari ottenute esclusivamente sulle superfici comprese entro i confini amministrativi dell'area parco e dell'area contigua del Parco regionale delle Alpi Apuane, con metodo biologico certificato in applicazione dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008, 967/2008, 1254/2008 e 710/2009 e succ. modif. ed integr. L'azienda si impegna altresì ad accettare eventuali controlli e verifiche da parte del personale del Parco o da parte di tecnici dallo stesso incaricati.

Il Parco regionale delle Alpi Apuane si riserva la possibilità di tutelare la propria immagine e di sospendere la concessione dell'uso del Logo in caso di un utilizzo improprio e/o non conforme al Regolamento di cui alle premesse.

Seravezza, li _____

Per il Parco

Per l'azienda Agricola

Allegato C: modello per la richiesta dell'utilizzo del Logo per le produzioni agroalimentari

Denominazione azienda _____

Referente _____

Sede legale _____

Codice Fiscale del conduttore _____

P. IVA aziendale _____

Recapiti telefonici e fax _____

Estremi catastali (Comune, Foglio, mappali) _____

Superficie totale _____

Superficie coltivata _____

Prodotto agroalimentare _____

Produzione conseguita nell'anno precedente _____

Produzione attesa nell'anno in corso _____

Numero di etichette previste _____

data _____

Firma
